

Sviluppo e interazioni riassicurative della RC



Carlo Faina
Executive Director della
R.I.B. Reinsurance
International Brokers SpA

Uscendo dall'ambito strettamente tecnico, vale la pena di soffermarsi sulle tipologie dei diversi rischi di responsabilità che si possono configurare attorno ad un investimento del tipo di quelli oggetto del presente Convegno.

Innanzitutto identifichiamo l'investimento realizzato con la tecnica del "project financing", a rischio di ripetere un concetto che ormai è stato più volte esposto, quale un investimento permanente di tipo prevalentemente industriale o infrastrutturale, nel quale il soggetto o il consorzio di soggetti che realizzano fisicamente l'opera riveste anche la funzione di sollecitare e/o reperire i fondi necessari a finanziare il progetto. E, soprattutto, rimane - dopo il completamento - il proprietario ed il gestore dell'infrastruttura, operando durante tutte le fasi dell'impresa mediante una adeguata struttura societaria ed ottenendo - mediante il ritorno economico generato - il rimborso del finanziamento, sino al trasferimento finale della proprietà al committente.

Questa breve descrizione sembra essere sufficiente ad evidenziare, inizialmente, tre fasi che, esaminate singolarmente, danno origine ad alcune riflessioni di ordine assicurativo e quindi anche riassicurativo.

1. La fase di studio della fattibilità del progetto, che attiene le caratteristiche progettuali, tecniche ed ingegneristiche, ma - anche e soprattutto - le peculiarità economiche e finanziarie, così come la struttura societaria e gli aspetti di natura fiscale. Sarà infatti fondamentale accertarsi, fin da questa prima fase, che esistano i presupposti sia di un ritorno economico (capace di compensare e ripagare gli investimenti effettuati a debito), sia di flussi finanziari adatti a garantire che il pay-back avvenga in termini accettabili a fronte delle necessità finanziarie generate dal debito stesso. In altre parole: che i flussi di cassa non impongano eccessive esposizioni finanziarie, che renderebbero - di fatto - insostenibile l'impresa.

2. La fase tecnica della realizzazione dell'opera prevederà un'esecuzione - da parte delle varie "persone giuridiche" incaricate - entro determinati parametri di tempo, di costo e di qualità. Risulta di palmare evidenza che - ad esempio - uno slittamento dei tempi di realizzazione oltre una determinata soglia di tolleranza

rispetto alle aspettative iniziali, potrà avere ripercussioni rilevanti, se non devastanti, circa gli esiti finali dell'impresa, a seconda del momento specifico in cui tale slittamento si è verificato e delle caratteristiche peculiari di ogni progetto.

Possono infatti, in termini di possibilità o meno di recupero, verificarsi contrattempi tali da determinare la irrealizzabilità del progetto, incidendo sulle previsioni economiche e finanziarie di partenza.

Del pari si può comprendere che una realizzazione che - per motivi non previsti o imponderabili - risultasse eccedere le previsioni di costo, al di là di una certa fascia di oscillazione, comporterebbe la necessità di revisione di tutti i parametri economici e finanziari dell'impresa. Con il risultato - che a fini esemplificativi porteremo agli estremi - di potersi trovare, a metà dell'opera, con una valutazione di "non fattibilità".

Non sono poi da sottovalutare tutte le problematiche relative alla "qualità", dato che la fase ultima (che analizzeremo più avanti), ovvero quella della gestione "industriale", risulta strettamente legata alla effettiva rispondenza dell'opera realizzata alle aspettative di resa, durata, resistenza e interesse commerciale. Quali erano state identificate nel momento del progetto. Viceversa il mancato raggiungimento di tali obiettivi - determinato da una carenza in termini di qualità - porrà seriamente a rischio la capacità del progetto di ripagarsi interamente, nella sua globalità.

3. La fase ultima della gestione dell'infrastruttura realizzata - durante la quale solamente una guida manageriale ed una amministrazione esperte e professionali possono garantire che l'impresa si sviluppi ai livelli richiesti e affronti con esiti fausti le diverse situazioni di mercato e di contingenza (pure difficilmente prevedibili) che, generalmente, si determinano - è destinata a protrarsi abbastanza a lungo nel tempo.

Si esamini ora il caso in cui la fattibilità risulti inquadrata - fin dall'inizio - con esattezza, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico-finanziario, mentre la realizzazione sia stata svolta con la dovuta puntualità, nel rispetto delle previsioni di costo e dei requisiti di qualità dell'opera.

Esiste tuttavia ancora la possibilità concreta che l'impresa abbia un esito tutt'altro che soddisfacente. Nel caso in cui, appunto, la gestione e l'amministrazione delle strutture non siano esplesate nel migliore dei modi.

L'esame di queste tre fasi dell'impresa ci consente di osservare e identificare quali potrebbero essere - durante ciascuna fase - le parti verso le quali i soggetti coinvolti nell'impresa stessa potranno essere chiamati a rispondere del loro operato.

Si delineeranno quindi i rischi verso i quali va concentrata la nostra attenzione quando parliamo di responsabilità civili diverse.

Vorrei segnalare che si tratta di una esposizione generale di massima e quindi non tiene conto del verificarsi di particolari situazioni. Inoltre vanno tenute in considerazione le possibilità di deroga tipiche della trattativa di tipo assicurativo.

Tentando di mantenere - ai fini di maggiore chiarezza - una esposizione abbastanza schematica, le varie situazioni successive possono essere esposte come segue:

(a) Durante la fase progettuale/ studio di fattibilità:

(1) Se il progettista e/o l'advisor economico/finanziario dell'operazione sono soci dell'impresa che realizza il progetto, ed è quindi, di fatto, l'impresa stessa a curare questa fase, vien di fatto meno il concetto di terzietà per quanto riguarda queste attività, e quindi - a rigore - la possibilità di prestare garanzia verso l'impresa stessa a copertura dei rischi connessi con queste attività.

Questo, perlomeno, per quanto riguarda le perdite patrimoniali pure, quindi - di fatto - una eventuale responsabilità del progettista o dell'advisor nella mancata riuscita dell'operazione.

(2) Se il progettista e/o l'advisor dell'operazione non sono soci dell'impresa che realizza il progetto, ovvero nel caso che pure siano soci ma che, comunque, l'attività professionale sia stata oggetto di un contratto specifico tra la nuova impresa creata per la realizzazione del progetto ed il progettista e/o l'advisor suoi soci, questi possono mantenere - a tutti gli effetti - la connotazione di terzietà nei confronti dell'impresa. Potranno quindi essere chiamati a rispondere delle conseguenze economiche della loro attività professionale, nei rispettivi campi di attività.

(3) Rimane, in entrambi i casi citati, l'area di possibile esposizione dei danni materiali diretti ed indiretti. Oltre che delle lesioni personali, che possono essere causate a terzi (nessuno escluso) in conseguenza di un accadimento che si possa far risalire ad una errata progettazione.

In questo caso, nell'eventualità di una identità di persona tra il progettista ed il costruttore e/o gestore, la tipologia del danno potrà rientrare in quelle coperte dalla garanzia R.C.T. oppure R.C.O. dell'attività industriale.

Il prodotto assicurativo e riassicurativo tipico di questa fase è quindi la polizza R.C. Professionale. Che tuttavia, nella prassi di mercato, si discosta dalle reali esigenze dell'impresa principalmente per queste caratteristiche:

- la durata temporale, che le particolari caratteristiche dei progetti richiedono pluriennale e non rescindibile
- la necessità, tipica del mercato assicurativo e riassicurativo, di porre - nel caso dei progettisti - la questione del verificarsi di un danno materiale o di una lesione personale quale origine del danno a terzi.

Quindi - nel caso tipico dell'Italia - va considerata la nota problematica riguardante le varianti in corso d'opera.

(b) Durante la fase di realizzazione dell'opera

(1) L'area di possibile esposizione rimane, senz'altro, quella dei

danni materiali diretti ed indiretti, oltre alle lesioni personali, che possono essere causati a terzi (nessuno escluso) in conseguenza di un accadimento che si possa far risalire alla realizzazione/costruzione.

In questo caso le problematiche assicurative sono quelle classiche della sezione R.C.T. della polizza C.A.R./E.A.R. che copre il progetto, mentre - in parallelo - dovrà essere attiva una garanzia R.C.O. per garantire gli eventuali danni subiti dai prestatori d'opera.

In questo caso possono assumere un certo rilievo i seguenti elementi:

- la copertura delle proprietà sulle quali viene realizzato il progetto, che - in determinati casi - possono essere impianti industriali in esercizio o analoghe situazioni di rischio. Nella maggior parte di questi casi si può prevedere che sia la garanzia "danni materiali" ad intervenire per la copertura di tali enti.

- la terzietà - determinata mediante clausole di R.C. incrociata - di eventuali persone giuridiche che sono presenti sul luogo dei lavori in corso di realizzazione e che pure, per il loro ruolo e/o coinvolgimento nel progetto, risultano comprese nella definizione di "Assicurato".

Si possono citare, a titolo di esempio, la società committente, gli eventuali progettisti, gli ingegneri e gli architetti.

Penso si possa dire che questa fase è senz'altro la meno complessa, dal punto di vista assicurativo e riassicurativo.

E' infatti la fase durante la quale le problematiche meno si discostano da quelle relative ad un progetto infrastrutturale di tipo tradizionale, ovvero sul modello "chiavi in mano".

(c) Durante la fase di gestione delle strutture realizzate

Questa fase costituisce invece l'elemento "novità". Soprattutto se la si inquadra nelle precedenti esperienze di società o gruppi industriali che, nel caso di progetti infrastrutturali di tipo tradizionale, vedevano terminare il loro coinvolgimento nella specifica commessa - e quindi spesso anche nella realtà geografica locale - con la consegna definitiva dell'opera e la copertura - laddove richiesto - delle responsabilità decennali del costruttore.

(1) Un primo elemento da considerare è quello della copertura dei rischi connessi con la attività specifica alla quale l'opera è destinata.

Per fare un esempio abbastanza attuale, nel caso delle "utilities", ovvero delle aziende produttrici o distributrici di energia elettrica o di altro tipo (gas, calore, eccetera), esiste un importante elemento di rischio laddove - a seguito di un fatto del gestore - la fornitura debba essere sospesa o risulti interrotta. Con conseguenze, per i terzi, che possono risultare anche estremamente dannose. Specialmente quando si tratti di una utenza industriale.

Inoltre esistono alcuni rischi tipici di attività particolari, quali -

ad esempio - l'inquinamento per attività di raffinazione e/o distribuzione e trasporto di idrocarburi.

Così come i rischi connessi a fenomeni elettromagnetici, nel caso di attività di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, oppure nelle telecomunicazioni.

(2) Al tempo stesso, l'impresa che gestisce le strutture realizzate avrà necessità di coprire tutte quelle esposizioni che sono normali di una attività di tipo industriale permanente, quali - ad esempio - la R.C. Prodotti per le attività di produzione industriale o similari, la R.C.O., la R.C. degli automezzi o di impianti di tipo particolare, eccetera.

(3) Un altro elemento caratteristico di questa fase è quello delle Responsabilità Contrattuali, dato che spesso si può verificare, per l'impresa, la necessità di operare all'interno di ordinamenti e/o consuetudini, anche notevolmente diverse da quelle del proprio paese di origine. Senza, peraltro, avere - per motivi di concorrenza o di legislazione locale o altro - la possibilità di adattare il modo di operare agli standard propri.

(4) Infine, è particolarmente interessante prendere in considerazione la garanzia relativa alle Responsabilità degli Amministratori.

Abbiamo infatti accennato prima all'importanza che la qualità dell'amministrazione, gestione e guida manageriale dell'impresa, riveste tra i fattori che possono determinare il livello di successo di questo tipo di operazione.

Si entra, in questo caso, in un ambito piuttosto delicato, soprattutto se analizzato in un'ottica internazionale.

Infatti, più che nei confronti di generici "terzi", è importante valutare la possibilità di garantire l'eventuale azione di responsabilità condotta dall'impresa stessa nei confronti dei propri amministratori. Possibilità che dipenderà - in modo decisamente rilevante - dagli specifici ordinamenti locali e dalla relativa giurisprudenza.

In conclusione, può essere interessante compiere una valutazione di massima del livello di servizio che il mercato riassicurativo internazionale è in grado di prestare alle imprese di assicurazione che devono rispondere alle esigenze dei loro Clienti, coinvolti in operazioni di questo genere.

La situazione attuale del mercato assicurativo e riassicurativo internazionale è tale da suggerire che vi siano ben poche "esposizioni" che non possano trovare una qualche forma di collocamento.

I rischi tradizionali di R.C.T./R.C.O. trovano un'offerta di capacità oggi veramente cospicua.

Tanto per presentare un parametro di riferimento concreto, ritengo che - attraverso un utilizzo ottimale delle capacità disponibili e quindi a livelli di prezzo e di condizioni adeguati - non

sarebbe un problema particolare collocare sul mercato un programma R.C. con massimali di mille e duecento miliardi di lire.

Più limitata è, invece, la capacità a disposizione per tipologie di rischio più delicate.

Se per quanto riguarda, ad esempio, la R.C. Prodotti è ancora rimarchevole, quando però ci si spinge nell'ambito delle R.C. Contrattuali o Professionali, si assiste ad un crollo rilevante dell'offerta di capacità. Non solo. Emerge una disparità molto maggiore nelle valutazioni specifiche dei rischi fatte da diversi mercati che operano in concorrenza.

In sostanza, una copertura di R.C. Professionale con massimale di cinquanta miliardi necessita già di partecipazione da parte di una consistente porzione del mercato.

Pertanto, per coperture di questo tipo - così come per garanzie di R.C. degli Amministratori e Sindaci di società - non si risconterà la stessa flessibilità e disponibilità da parte del mercato a concedere estensioni di garanzia e prezzi estremamente competitivi quali - di fatto - si registrano oggi per la R.C.T./R.C.O. classica.

Concludo osservando che si tratta di un mercato con capacità, per ora, ancora in crescita. Di conseguenza, specialmente quando si collocano esposizioni in paesi non a forte litigiosità, anche la possibilità di ottenere coperture particolari o garanzie specifiche è in continua e costante evoluzione.